

COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE BENI E SERVIZI
DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE**

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE PARTI MECCANICHE DEI VEICOLI COSTITUENTI IL PARCO MEZZI DI PROPRIETA' E IN USO AL COMUNE DI GENOVA ED A GENOVA PARCHEGGI S.P.A. CON DURATA DI 24 MESI SUDDIVISO IN TRE LOTTI

LOTTO 1: Servizio di riparazioni meccaniche su automezzi di proprietà o in uso alla Polizia Locale - Levante

LOTTO 2: Servizio di riparazioni meccaniche su automezzi di proprietà o in uso alla Polizia Locale - Ponente

LOTTO 3: Servizio di riparazioni meccaniche su automezzi di proprietà o in uso al Comune di Genova e a Genova Parcheggi

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Servizio - Importo - Opzioni contrattuali.....	3
REVISIONE PREZZI.....	4
OPZIONI E RINNOVI	5
Art. 2 - Modalità d'esecuzione del servizio - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario	5
COMUNICAZIONI IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
CUSTODIA DEI VEICOLI.....	6
ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	6
SISTEMA INFORMATIVO.....	9
Art. 3 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio	10
Art. 4 - Sostenibilità energetica e ambientale	11
Art. 5 - Clausola sociale	11
Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale addetto al servizio	11
Art. 7 Altri oneri a carico dell'aggiudicatario	12
Art. 8 - Preventivazione - Fatture - liquidazioni e pagamenti - ritenuta 0,5%	12
Art. 9 - Penali	14
IMPORTO DELLE PENALI	14
Art. 10 - Esecuzione in danno.	16
Art. 11 - Risoluzione del contratto	16
Art. 12 - Responsabilità e Assicurazione R.C.T.....	18
Art. 13 - Garanzia definitiva.....	18
Art. 14 - Subappalto.....	20
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto	20
Art. 16 - Cessione del credito.....	20
Art. 17 - Certificato di regolare esecuzione	20
Art. 18 - Clausola anti pantouflage.....	21
Art. 19 - Trattamento dei dati	21
Art. 20 - Rinvio ad altre norme	21

Art. 1 - Oggetto del Servizio - Importo - Opzioni contrattuali

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina dell'Accordo Quadro relativo all'esecuzione di interventi di riparazioni meccaniche ordinarie e straordinarie su veicoli di proprietà e comunque in uso al Comune di Genova e di Genova Parcheggio S.p.A.

Il servizio in oggetto non comprende gli interventi relativi alla riparazione della carrozzeria dei mezzi.

Il parco mezzi che beneficia del servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche è attualmente costituito da:

- n. 131 veicoli di proprietà o in uso alla Polizia Locale dei quali si forniscono i dati essenziali nell'allegato "Elenco Veicoli di proprietà o in uso alla Polizia Locale" che costituiscono oggetto del Lotto n. 1 (indicativamente 61 veicoli) e del Lotto n. 2 (indicativamente 70 veicoli);
- n. 215 veicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova e 19 veicoli di proprietà o in uso a Genova Parcheggio S.p.A. dei quali si forniscono i dati essenziali rispettivamente nell'allegato "Elenco Veicoli di proprietà o in uso al Comune di Genova" e "Elenco Veicoli di proprietà o in uso a Genova Parcheggio S.P.A" che costituiscono oggetto del Lotto 3.

Tali dati potranno subire modifiche sia in ordine al numero dei veicoli sia alle tipologie dei mezzi. Tali modifiche verranno comunicate alla ditta aggiudicataria.

Il servizio è suddiviso nei seguenti tre Lotti, come segue:

- LOTTO 1: Servizio di riparazioni meccaniche su automezzi di proprietà o in uso alla Polizia Locale - Levante (Municipio Levante, Medio Levante, Centro Ovest, Bassa Val Bisagno, Media Val Bisagno).
- LOTTO 2: Servizio di riparazioni meccaniche su automezzi di proprietà o in uso alla Polizia Locale - Ponente (Municipio Ponente, Medio Ponente, Val Polcevera, Centro Est).
- LOTTO 3: Servizio di riparazioni meccaniche su automezzi di proprietà o in uso al Comune di Genova e a Genova Parcheggio.

La durata del contratto dell'Accordo Quadro, escluse le eventuali opzioni, è di 24 mesi, decorrenti dalla relativa stipula.

L'affidamento del servizio avverrà mediante la stipula di contratti derivati applicativi dell'Accordo Quadro aggiudicati per ciascun Lotto.

Il Comune si riserva di stipulare i contratti derivati secondo le proprie necessità e disponibilità finanziarie, senza riconoscere all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro alcun diritto all'affidamento del servizio. Pertanto la Stazione Appaltante potrà ridurre e/o interrompere la richiesta dei servizi, senza che l'Operatore Economico aggiudicatario abbia nulla a pretendere come compenso o altro ristoro per i servizi non richiesti e non eseguiti.

Per tutte le specifiche dell'Accordo Quadro, si rimanda al Disciplinare di Gara.

L'importo totale dell'Accordo Quadro, sarà determinato dall'applicazione della percentuale di sconto unica proposta sull'importo totale posto a base di gara per ciascun lotto, definito come segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di riparazioni meccaniche su automezzi di proprietà o in uso alla Polizia Locale Levante - Lotto 1	50112000-3	P	€ 59.455,00
2	Servizio di riparazioni meccaniche su automezzi di proprietà o in uso alla Polizia Locale Ponente - Lotto 2	50112000-3	P	€ 67.045,00
3	Servizio di riparazioni meccaniche su automezzi di proprietà o in uso al Comune di Genova e a Genova Parcheggi - Lotto 3	50112000-3	P	€ 206.000,00
Importo massimo di affidamento per il biennio (al netto di IVA e opzioni)				€ 332.500,00

L'importo a base di gara del lotto 3, al netto di IVA, è così suddiviso:

- € 174.000,00 quale quota di competenza del Comune di Genova;
- € 32.000,00 quale quota di competenza di Genova Parcheggi.

Il servizio oggetto del presente Capitolato è a misura ovvero tutte le lavorazioni verranno eseguite e contabilizzate a misura, conseguentemente queste potranno variare nel corso del Servizio in ragione delle esigenze dell'Ente; il compenso per le operazioni eseguite verrà corrisposto applicando al costo della manodopera e dei ricambi i ribassi offerti (ribasso totale = sconto minimo + sconto aggiuntivo offerto).

REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la variazione media annua dell'indice ISTAT FOI senza tabacchi.

La revisione prezzi potrà essere richiesta, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, a partire dal secondo anno contrattuale.

OPZIONI E RINNOVI

Il Comune, in riferimento a tutti lotti, e Genova Parcheggi S.p.A. in riferimento al Lotto 3 si riservano l'opzione di prorogare il presente affidamento per massimo di 24 mesi inviando una semplice richiesta scritta all'aggiudicatario entro i 15 giorni precedenti la scadenza contrattuale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La durata della proroga è ad esclusiva discrezione del Comune e di Genova Parcheggi S.p.a..

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro il triennio dall'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi analoghi che dovessero rendersi necessari per un importo massimo di € 100.000,00 al netto di IVA.

Art. 2 - Modalità d'esecuzione del servizio - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Costituisce oggetto dell'Accordo Quadro l'esecuzione delle seguenti tipologie di servizi atte a consentire il corretto utilizzo degli autoveicoli:

- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche;
- servizio di controllo emissioni gas di scarico e revisioni ai sensi di legge;
- servizio di pronto recupero del veicolo;
- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed elettronici;

L'elencazione delle prestazioni di servizio descritte nel presente articolo costituiscono una mera esemplificazione delle attività oggetto dell'appalto, che debbono intendersi estese a tutte le attività ed a tutti gli adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti veicoli costituenti il parco auto.

Si precisa che:

1) per manutenzione ordinaria si intende il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento; vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza.

2) per manutenzione straordinaria si intende il complesso delle operazioni atte a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti anche a seguito di sinistro dell'autoveicolo e comunque tutte quelle operazioni necessarie per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso e in condizione di sicurezza.

La manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) comprende:

- tutti gli interventi di tipo meccanico che si rendessero necessari per gli automezzi in seguito a guasti

di qualsiasi natura nonché per eventuali incidenti;

- preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione periodica in ottemperanza alla normativa in materia;
- revisione periodica di legge e controllo delle emissioni dei gas di scarico secondo gli intervalli prefissati dalla normativa vigente;
- rabbocchi di olio e liquidi;
- controllo pressione degli pneumatici;
- tutti gli interventi di tipo elettrico/elettronico, che si rendessero necessari per gli automezzi in seguito a guasti di qualsiasi natura nonché per eventuali incidenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le centraline d'iniezione, i sistemi di antifurto, i navigatori satellitari ecc.;
- sostituzione di batterie di ottima qualità e/o di marche primarie (ad esempio VARTA, FIAMM, BOSCH ecc.);

3) per servizio di pronto recupero del veicolo la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad effettuare a proprie cure e spese il servizio di soccorso stradale e il rimorchio in officina dei mezzi danneggiati nel caso in cui gli stessi non funzionanti non possano essere consegnati direttamente dal personale del Comune e si trovino entro un raggio di 100 km (calcolati tenendo conto sia del percorso di andata sia del percorso di ritorno). A titolo informativo dall'anno 2021 al 2023 da parte del Comune di Genova è stato necessario ricorrere al soccorso stradale n. 70 volte per la Polizia Locale e n. 63 volte per le altre Direzioni.

Tale elencazione costituisce una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che debbono intendersi estese a tutte le attività e adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti i veicoli.

COMUNICAZIONI IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le comunicazioni tra Amministrazione e operatore aggiudicatario avvengono di norma a mezzo email dedicata o eventualmente attraverso il portale messo a disposizione dall'operatore economico, da parte dell'ufficio incaricato dell'esecuzione del contratto (Polizia Locale - Lotto 1-2 o Direzione Beni e Servizi - Lotto 3).

Dovrà essere garantito un servizio telefonico di assistenza dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00.

CUSTODIA DEI VEICOLI

Per tutto il tempo in cui i mezzi di proprietà o in uso al Comune di Genova resteranno presso l'aggiudicatario, lo stesso ne dovrà curare il deposito ai sensi dell'art. 1768 c.c. con la dovuta diligenza, in luogo chiuso, non accessibile.

Il veicolo dovrà essere riconsegnato solo al personale dell'amministrazione comunale previamente identificato. Il deposito è totalmente gratuito.

ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Sarà obbligo dell'aggiudicatario:

- entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva: comunicare nominativo ed indirizzo dell'officina per la riparazione meccanica dei veicoli adibita alla custodia dei mezzi in attesa di riparazione di almeno 100 mq (Lotto 1-2) o 200 mq (Lotto 3) rispondente ai requisiti di partecipazione e di esecuzione della presente procedura di gara;
- entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva: comunicare nominativo dei n. 2 dipendenti con il profilo di "operaio qualificato" 2 in base al CCNL pertinente oppure n. 2 dipendenti e/o soci, impiegati nel servizio, che abbiano i requisiti per essere responsabili tecnici ai sensi della l. 5.2.1992 n. 122 e nominativo e qualifica di eventuale altro personale operativo dedicato al servizio;
- comunicare il nominativo del soggetto incaricato della gestione commerciale del servizio e della fatturazione - il numero di telefono e l'indirizzo mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio - il recapito telefonico (anche cellulare) del referente tecnico del responsabile della ditta e del personale reperibile, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni.
- seguire nell'esecuzione degli interventi il seguente iter e rispettare le tempistiche e condizioni indicate nel capitolato, ed in particolare:

FASE PRELIMINARE

richiesta intervento da parte dell'Amministrazione - emissione diretta preventivo che dovrà pervenire direttamente, entro e non oltre **3 giorni**, quando tecnicamente possibile (ad esempio cambio olio, luci, batteria ecc.) altrimenti entro lo stesso termine di **3 giorni** indicazione data di ricovero del mezzo per la diagnosi.

Il ricovero del mezzo deve avvenire entro **5 giorni** successivi al ricevimento della richiesta di intervento, salvo diverso espresso accordo con gli uffici utilizzatori del mezzo.

L'effettuazione della diagnosi ed emissione del preventivo dettagliato di spesa che dovrà pervenire entro e non oltre **5 giorni** dalla consegna del veicolo in officina salvo concessione di espressa proroga a cura dell'ufficio che cura l'esecuzione del contratto, per motivazioni tecniche adeguatamente giustificate.

FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO

Acquisita da parte del preposto ufficio che cura l'esecuzione del contratto l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento sulla base del preventivo, **l'esecuzione delle manutenzioni-riparazioni** di tutti i veicoli di proprietà e comunque in uso relativi al Lotto aggiudicato devono essere eseguite nel più breve tempo possibile intercorrente dalla data di autorizzazione del preventivo, ovvero, qualora il veicolo non si trovasse in officina, dalla data della consegna da parte del settore interessato, **entro 5 giorni**.

Gli interventi semplici come cambio olio, cambio pastiglie, ecc. che dovranno essere eseguiti **in giornata**, nella **data ed orario** concordati come sopra.

L'officina potrà richiedere una proroga della data di consegna-riconsegna del veicolo per motivate esigenze (es. attesa pezzi di ricambio ecc.) indicando la nuova data di consegna-riconsegna. La proroga verrà valutata ed accordata espressamente dall'ufficio che cura l'esecuzione del contratto, stabilendo il nuovo termine congruo.

Qualora fosse necessario eseguire dei lavori non indicati nel preventivo integrativo autorizzato all'ufficio preposto che provvederà ad autorizzare il nuovo intervento mediante l'emissione di nuova autorizzazione.

Qualora durante le lavorazioni emergessero necessità d'intervento ulteriori tali da sconsigliare la prosecuzione dei lavori e ne fosse richiesta l'interruzione, potrà essere corrisposto alla ditta l'importo della manodopera impiegata per le lavorazioni eventualmente già eseguite.

FASE DI VERIFICA-COLLAUDO DELLE RIPARAZIONI

La ditta, entro **1 giorno** lavorativo dall'ultimazione delle lavorazioni, dovrà dare comunicazione scritta tramite email direttamente all'ufficio preposto all'esecuzione del contratto e/o all'ufficio indicato al momento della consegna del veicolo. Quest'ultimo provvederà al ritiro del mezzo di norma entro 2 giorni dalla comunicazione, procedendo contestualmente all'accettazione delle lavorazioni eseguite o alla contestazione di eventuali non conformità, richiedendo in tal caso intervento correttivo da effettuarsi entro 5 giorni.

L'Amministrazione si riserva il diritto di esigere la precedenza nell'esecuzione di determinate lavorazioni urgenti e, in relazione alla capacità produttiva, sentita l'officina, concederà adeguate proroghe nei termini di consegna di altri veicoli espressamente individuati.

Altri obblighi dell'aggiudicatario:

- eseguire i lavori in linea con i tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di meccanica (BADA e TPA di cui la ditta dovrà avere la disponibilità);
- in ogni preventivo ed in ogni fattura riportare le ore di lavoro impiegate per ogni singolo intervento e il costo-codice di riferimento al listino dei pezzi di ricambio installati, nonché il numero di matricola dei pezzi di ricambio sostituiti, specificando se i ricambi utilizzati sono originali o equivalenti;
- gli importi relativi alle riparazioni meccaniche dei mezzi saranno liquidati esclusivamente entro i limiti previsti dai listini e dai tempari di cui sopra;
- potranno essere utilizzati ricambi equivalenti selezionati tra i marchi presenti nel mercato che devono possedere caratteristiche analoghe o superiori a quelle del ricambio originale. La ditta attesta l'idoneità dell'impiego di tali ricambi equivalenti sulle tipologie di veicoli di destinazione e l'assoluta intercambiabilità degli stessi in riferimento ai ricambi originali corrispondenti;
- mettere a disposizione dei committenti a richiesta e senza onere alcuno, gli elenchi prezzi, i tariffari ed i tempari di riferimento e/o altra documentazione necessaria al fine di verificare la correttezza e veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni;
- tutte le lavorazioni, nonché i ricambi ed i materiali impiegati, dovranno essere conformi a quanto indicato dalle Case Costruttrici. Nel caso di danni o malfunzionamenti derivanti da lavorazioni effettuate in difformità a quanto prescritto, gli stessi saranno addebitati alla ditta aggiudicataria.
- le lavorazioni devono essere garantite da inconvenienti e malfunzionamenti non attribuibili a cause di forza maggiore almeno per 12 mesi ed i ricambi forniti almeno per 24 mesi dalla data di effettiva consegna. Se durante il periodo di garanzia si dovessero presentare difetti, dovranno essere eliminati ed i ricambi sostituiti con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità per i danni derivanti da prodotti difettosi previste dalla normativa vigente, rimanendo a carico dell'Aggiudicataria i costi necessari alla sostituzione e ad eventuali guasti derivanti;
- l'officina adibita al servizio dovrà essere corredata ed attrezzata di tutti gli impianti, attrezzature, strumenti di diagnostica e di riparazione idonei a realizzare in loco la globalità delle operazioni di manutenzione.
- con cadenza semestrale, entro il 15 del mese successivo alla scadenza del semestre, presentare un report che indichi le caratteristiche tecniche dei lubrificanti acquistati ed utilizzati in ciascun semestre per l'esecuzione del servizio. Il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di richiedere la documentazione fiscale relativa agli acquisti effettuati;
- impegnarsi affinché l'officina offerta sia dotata di personale idoneo a gestire il ritiro e la riconsegna dei mezzi, garantendone l'apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario mattutino e pomeridiano ed assicurando in essa la dotazione di utenza email e telefonica;
- il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere munito di tesserino esposto sempre in modo visibile sui capi di vestiario, recante il nome ed il cognome del dipendente, la foto dello stesso ed il nome della ditta di appartenenza. Qualsivoglia variazione inerente la consistenza del personale

della ditta aggiudicataria, evidenziata nel predetto modello o nella pertinente dichiarazione sostitutiva, dovrà essere comunicata e tempestivamente formalizzata ai sensi di quanto espresso nel presente articolo.

- in caso di chiusura delle officine per ferie o per altro giustificato motivo informare almeno 15 giorni in anticipo i referenti dell'Amministrazione;
- provvedere, a propria cura e spese e secondo la normativa in vigore, all'immediato smaltimento delle carcasse degli pneumatici e dei rifiuti prodotti durante il corso del servizio;
- garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente documento;
- sottoporre le attrezzature di lavoro alle verifiche periodiche specifiche previste per ciascuna e secondo le modalità definite dal D.lgs. 81/2008.
- manlevare e tenere indenne il Comune di Genova da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, azione che da chiunque potesse essere avanzata in ordine al servizio stesso;
- non trasportare alcun estraneo sui mezzi consegnati dall'Amministrazione per le riparazioni;
- comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio;
- applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, di sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.
- essere in grado di individuare qualsivoglia anomalia e di poter approntare l'eventuale settaggio, l'implementazione dei dati e la cancellazione degli errori nelle centraline.
- impegnarsi ad effettuare a proprie cure e spese il servizio di **soccorso stradale 24 ore su 24 attivo previa richiesta ad un numero telefonico** che l'appaltatore comunicherà all'avvio del servizio. Il servizio comprende il rimorchio in officina dei veicoli danneggiati nel caso in cui gli stessi non possano essere consegnati direttamente dal personale del Comune, in quanto non funzionanti, con una franchigia di 100 km (calcolati tenendo conto sia del percorso di andata sia del percorso di ritorno) a favore del Comune. Il recupero del mezzo dovrà avvenire entro 3 ore dalla richiesta d'intervento, fatte salve particolari condizioni di viabilità di cui il conducente del mezzo dovrà essere avvisato;
- l'officina deve garantire l'apertura un numero di contatto tecnico reperibile dal lunedì al venerdì (8:30-19:00) e sabato mattina (8:30-12:00);

Il mancato rispetto delle modalità di realizzazione del servizio comporterà l'applicazione delle penali indicate nel presente disciplinare.

SISTEMA INFORMATIVO

Nel caso venga fornito un sistema informativo funzionale alla gestione ed al monitoraggio degli interventi di manutenzione programmata esso dovrà consentire l'informatizzazione della gestione dell'attività di manutenzione programmata e correttiva del parco veicoli, nonché di registrare compiutamente gli interventi. La ditta aggiudicataria dovrà tenere aggiornato il suddetto database e fornire l'accesso alle informazioni al RUP nonché al DEC e ad altri referenti individuati dall'Amministrazione.

Art. 3 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Il controllo tecnico contabile e amministrativo del contratto è disciplinato dalle presenti condizioni particolari di servizio.

Si richiamano altresì le disposizioni generali di cui all'art. 115 e l'allegato II.14 del Codice, con il quale sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente disciplinare, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta);
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) il rispetto da parte dell'impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

Il Direttore dell'Esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto.

In caso di emissioni di richieste di intervento/ordini, il DEC ed i suoi eventuali collaboratori-referenti designati, espletano le seguenti attività, elencate in forma riassuntiva e non esaustiva:

- inoltro delle richieste di intervento all'aggiudicatario;
- controllo sulle diagnosi ed i preventivi di spesa redatti dall'aggiudicatario;
- inoltro degli ordinativi di lavoro all'aggiudicatario;
- controlli sulle lavorazioni presso le officine a discrezione
- controllo nelle fasi di consegna, riconsegna e prova dei veicoli;

- controllo sulla corretta esecuzione del servizio;
- redazione e trasmissione degli atti di contabilità al DEC, per le attività consequenziali.

Eventuali difformità o difetti dovranno essere tempestivamente sanati, senza alcuna spesa per l'Ente, e fatta salva l'applicazione della corrispondente penalità.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, per le modalità per quanto attiene al controllo tecnico contabile ed amministrativo ex art 115 ed alle verifiche di conformità ex art 116 D.Lgs. 36/2023 si rimanda all'Allegato II. 14 del Codice che qui si intende richiamato.

Art. 4 - Sostenibilità energetica e ambientale

Ai sensi dell'art. 57 c. 2 del Codice, come disposto dal DM 17.6.2021, pubblicato in GURI n. 157 del 2.07.2021 "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada": La fornitura di grassi e lubrificanti è costituita da: *prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti CAM (scheda lettera H), o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.*

Art. 5 - Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 57 c. 1 e 102 del Codice, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante.

Il personale dedicato all'appalto da parte dell'aggiudicatario del servizio di riparazione meccanica relativo ai veicoli della Polizia Locale (Lotto 1 e Lotto 2) è il seguente: n. 3 operai a tempo indeterminato - CCNL applicato: COMMERCIO; n. 5 operai a tempo indeterminato - CCNL applicato: METALMECCANICA. Le ore annue dedicate all'appalto per ciascun operatore sono 133,5.

Il personale dedicato all'appalto da parte dell'aggiudicatario del servizio di riparazione meccanica relativo ai veicoli delle altre Direzioni è il seguente: n. 3 operai a tempo indeterminato - CCNL applicato: COMMERCIO; n. 11 operai a tempo indeterminato - CCNL applicato: METALMECCANICA. Le ore annue dedicate all'appalto per ciascun operatore sono 121,12.

Le nuove assunzioni, suddivise nei Lotti 1-2 in esito a trattativa sindacale, fanno riferimento al progetto di assorbimento presentato in sede di gara.

Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale addetto al servizio

L'appaltatore è obbligato a

- a) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali di settore;
- b) assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici;
- c) formare il personale soprattutto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di utilizzo di prodotti e macchinari, di utilizzo dei DPI;
- d) rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri salariati;
- e) dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive norme che dovessero intervenire nel corso del contratto, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni;
- f) dotare il personale di una divisa di foggia e colore tale da rendere identificabili gli operatori. L'uniforme deve essere provvista di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore di appartenenza, numero di matricola del dipendente, mansione e fotografia. La divisa deve essere pulita e decorosa per tutto lo svolgimento del servizio.

Art. 7 Altri oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio, compresa l'imposta sul bollo.

IMPOSTA DI BOLLO (art. 18 c. 10 del Codice):

L'imposta di bollo è stabilita nella misura seguente:

- Lotto 1: Euro 40,00
- Lotto 2: Euro 40,00
- Lotto 3: Euro 120,00

Tali importi dovranno essere versati una tantum in sede di stipula del contratto per l'aggiudicatario di ciascun lotto (allegato I.4 al Codice).

La circolare n. 2/E del 28/07/2023 dell'Agenzia delle Entrate determina la modalità di versamento e prevede che l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE - codice tributo 1573).

Art. 8 - Preventivazione - Fatture - liquidazioni e pagamenti - ritenuta 0.5%

Il corrispettivo delle prestazioni viene calcolato applicando il ribasso offerto alle voci che compongono i preventivi di spesa, come segue:

CALCOLO CORRISPETTIVO		
Costo orario medio manodopera impiegata al netto del ribasso % effettivo offerto in sede di gara) IVA 22% esclusa (COM)	Numero ore manodopera impiegata (NO)	Prezzo scontato listini ufficiali delle parti di ricambio / pneumatici applicando il ribasso % effettivo offerto in sede di gara) IVA 22% esclusa (LROP)
importo totale da esibire in fattura per ogni prestazione = (COM X NO) + LROP		

Le percentuali di sconto applicate saranno pari allo sconto totale offerto in gara: sconto minimo sommato allo sconto aggiuntivo offerto.

Il preventivo di spesa sarà composto come segue:

- dati identificativi del veicolo;
- elenco dei ricambi da sostituire contraddistinti da numero di catalogo, quantità, prezzo di listino, sconto e prezzo scontato;
- ore lavorative richieste, divise per operazione, contraddistinte al numero previsto dai tempari delle case costruttrici (ove esistenti), scontato come da offerta;
- totale dei ricambi scontati al netto dell'IVA;
- totale della manodopera al netto dell'IVA.

Di norma con cadenza mensile e comunque ad avvenuta regolare esecuzione ed accettazione delle prestazioni autorizzate ed effettuate, la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Per i LOTTI 1-2, gestiti dalla Polizia Locale, le fatture dovranno essere gestite da tale settore e/o intestate a Comune di Genova - Polizia Locale, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: 94QJC5.

Per il LOTTO 3, la fattura dovrà essere intestata a seconda della competenza a: Comune di Genova - Direzione Beni e Servizi della Direzione Stazione Appaltante, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: M3BUMV o a Genova Parcheggi Spa, indicando il CODICE UNICO UFFICIO che sarà indicato dalla Società.

Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, in numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc...) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti

Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione della fattura è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune di Genova richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 Euro, il Comune di Genova, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Decreto del M.E.F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso Agenzia delle Entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, dall'importo di fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare, su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

Art. 9 - Penali

Il Comune di Genova e Genova Parcheggi S.P.A., sulla base di quanto disposto nel precedente articolo "Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettueranno mediante il proprio personale (RUP e DEC di ciascun contratto, personale addetto alla consegna ed al ritiro dei mezzi, ecc.), i controlli e gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente documento, ed in particolare a quelle previste quali obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

IMPORTO DELLE PENALI

In caso di ritardato appuntamento per la presentazione del mezzo in officina rispetto ai termini massimi

previsti dal presente documento verrà applicata la penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo mezzo.

In caso di ritardo nella trasmissione del preventivo al competente ufficio rispetto a quanto previsto all'art. 5 del presente documento, verrà comminata una penalità di Euro 25,00 per ogni giorno ritardo.

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti, non imputabile a forza maggiore precedentemente segnalata all'ufficio referente, la penale sarà calcolata come segue in rapporto ai giorni di ritardo (si considera la fascia di ritardo e per tutti i giorni si applica la penale: es: ritardo di 6 giorni totali Euro 210 di penale):

- da 1 a 5 giorni lavorativi lu/ve: Euro 17,00 al giorno;
- da 6 a 10 giorni lavorativi lu/ve: Euro 30,00 al giorno;
- da 11 a 20 giorni lavorativi lu/ve: Euro 40,00 al giorno;
- da 21 a 25 giorni lavorativi lu/ve: Euro 50,00 al giorno;
- da 26 a 30 giorni lavorativi lu/ve: Euro 55,00 al giorno;
- oltre 30 giorni lavorativi lu/ve: 59,00 al giorno.

In caso di mancata messa a disposizione dei listini ufficiali, dei tempari di riferimento e/o di ulteriore documentazione prevista per legge o dal Capitolato, dietro richiesta della C.A., verrà applicata una penalità pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.

In caso di mancata trasmissione della dichiarazione della lista completa dei lubrificanti utilizzati, verrà applicata una penale di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo.

Qualora a seguito di verifica, risultasse che la ditta utilizza oli lubrificanti diversi da quelli prescritti verrà comminata la penalità di euro 200,00.

Penalità per violazioni di obblighi nei confronti del personale impiegato

Mancata corresponsione (totale o parziale) degli stipendi nei termini previsti dal CCNL o dai contratti territoriali: ferma restando l'applicazione dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs.36/2023, l'omessa o ritardata corresponsione (totale o parziale) delle retribuzioni, se reiterata, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto.

Penalità in caso di utilizzo di prodotti/ attrezzature/macchinari non conformi:

In caso di utilizzo di prodotti e/o attrezzature e/o macchinari non conformi a quanto richiesto ed eventualmente proposto nell'offerta tecnica, sarà applicata una penalità fino ad un massimo di Euro 200,00 per ogni intervento oggetto di contestazione e per ogni tipologia di mancanza contestata.

Penalità in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione - altre inadempienze alle presenti condizioni:

In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal Capitolato verrà applicata una penale pari ad Euro 55,00 per ogni inadempienza. La sanzione potrà essere applicata più volte se la Ditta, dopo l'irrogazione della sanzione, continua a non ottemperare.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, a mezzo PEC, da parte RUP e/o del DEC del rispettivo contratto: la ditta assegnataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di consegna della contestazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano nei termini indicati o qualora le stesse non siano ritenute, in tutto o in

parte, valide, si procederà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, all'applicazione della penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora la sommatoria delle penali applicate sia tale da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui:

- la ditta esegua con buon esito le prestazioni contestate relativamente al servizio nel termine di due giorni lavorativi (purché la prestazione sia recuperabile);
- la ditta invii alla Stazione appaltante controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Art. 10 - Esecuzione in danno.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, o ritardi l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, escuterà la garanzia fidejussoria.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

E' facoltà del committente risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiranno altresì ipotesi di risoluzione per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti fattispecie:

- a) violazione dell'obbligo di avere almeno una sede operativa per ciascun Lotto, ubicata nelle aree interessate dal servizio;

- b) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi, da parte dell'impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli operatori;
- c) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione
- d) qualora il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario risulti irregolare per due volte consecutive;

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione avvierà in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art.10 dell'Allegato II.14 del Codice e pertanto, formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Qualora le controdeduzioni siano valutate negativamente ovvero sia scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiarerà risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.lgs.159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II *Requisiti Di Ordine Generale* del Titolo IV della Parte V del Codice
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- g) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- h) l'applicazione di penali per un importo complessivo cumulato nell'ambito del contratto superiore al 10% dell'importo contrattuale;

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito

della dichiarazione della Stazione Appaltante, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La Stazione Appaltante potrà altresì risolvere il contratto al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 122 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento, compresa l'eventuale esecuzione in danno

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa appaltatrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore – Fornitore. Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché procederà all'incameramento della cauzione definitiva, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta aggiudicataria.

Qualora, durante la vigenza contrattuale, venisse attivata una convenzione da parte di Consip e/o altro Soggetto Aggregatore avente ad oggetto i medesimi servizi di cui al presente Capitolato, il contratto si risolverà automaticamente di diritto, in caso di mancato adeguamento ai parametri prezzo qualità previsti dalla convenzione, decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, di una richiesta in tal senso inviata dal Comune Committente.

Art. 12 - Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, oppure derivanti da altri eventi che si possano verificare durante il ricovero dei mezzi presso l'officina (quali ad es. incendio, alluvione ecc) di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto derivato per ogni Lotto aggiudicatosi, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale annuo di Euro 200.000,00 per ogni Lotto, per almeno i seguenti rischi:

- incendio, furto e grandine;
- estensione vandalismo, eventi e calamità naturali, sommosse popolari, terrorismo e sabotaggio;
- responsabilità civile per danni a terzi.

Art. 13 - Garanzia definitiva

Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore aggiudicatario costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice.

All'atto della sottoscrizione di ogni contratto attuativo l'appaltatore dovrà prestare una garanzia pari al 10% (dieci per cento) del valore del singolo contratto applicativo per l'assolvimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, come previsto dall'art. 117 comma 3 del Codice. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo contratto applicativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La garanzia potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c.8 espressamente richiamato dall'art. 117 c.3.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai contratti applicativi, e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alla risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art 117 comma 3 del Codice la garanzia resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo modalità previste dall'art 117 comma 8,.

La garanzia definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la mancata stipula del contratto applicativo e la decadenza dall'aggiudicazione dell'accordo quadro. La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quella del relativo contratto applicativo.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 14 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e di cui all'art. 8 del disciplinare di gara.

Le imprese concorrenti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di cui all'art 119 D.Lgs. 36/2023. L'autorizzazione al subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine speciale ex art 100 D.Lgs. 36/0023, nonché a quelli di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/0023.

Nessun lavoro può essere subappaltato senza autorizzazione: previa autorizzazione del DEC si possono delegare eventuali specifici test sui veicoli da riparare presso la casa madre costruttrice. Le spese per i test sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

La ditta dovrà altresì dichiarare eventuali prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di scadenza di presentazione delle offerte, dei quali intenda avvalersi in corso di esecuzione del contratto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto ex art. 119 comma 3 lett. d) del Codice.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 16 - Cessione del credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione contraente e dalla stessa accettata nei modi di cui all'art 6 dell'Allegato II .14 del Codice.

Art. 17 - Certificato di regolare esecuzione

L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni e caratteristiche tecniche qualitative e quantitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 116 e 50 c. 7 del Codice l'accertamento di regolare esecuzione è rilasciato dal DEC, e sottoposto al RUP unitamente alla contabilità finale, non oltre 3 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'aggiudicatario, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Art. 18 - Clausola anti pantouflage

L'aggiudicatario non dovrà trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dei medesimi aggiudicatari.

Art. 19 - Trattamento dei dati

L'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere *L'accordo sul Trattamento dei Dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento Generale (Ue) 2016/679 (GDPR)*, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC N.78 del 21 Settembre 2021, con il quale verrà nominato "*Responsabile del Trattamento*".

Art. 20 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti documento si fa rinvio alle norme del D.lgs. n. 36/2023, alle Leggi e Regolamento in vigore e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.